



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 14/07/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 31.5.2019, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 11.11.2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo di accertare il proprio diritto e, per l'effetto, dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a restituire la quota parte non goduta delle commissioni a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento e, in specie, il rimborso di euro 825,00, oltre interessi legali dal giorno del reclamo al saldo.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie. Al riguardo, la resistente rileva in particolare che il contratto sottoscritto dal cliente contiene il documento delle "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori – Standard European Consumer Credit Information" (ovvero SECCI): "conseguentemente nel testo contrattuale vengono chiaramente identificate le diverse componenti di costo con una precisa e puntuale ricostruzione delle componenti imputabili a costi soggetti a maturazione nel corso del tempo ovvero recurring, e quindi rimborsabili per il periodo non goduto, e delle componenti rappresentative di prestazioni già eseguite e non continuative ovvero up front e pertanto non oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata"; segnala quindi che la natura delle commissioni oggetto di ricorso – pari ad euro 1.500,00 – è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del riferito documento, evidenziando nello specifico che tale costo corrisponde esattamente ai "compensi fissi per attività di



promozione e collocamento della rete distributiva” (pari ad Euro 1.500,00), che non possono essere retrocessi al Cliente in conseguenza della loro natura intrinsecamente up front. In tal senso si è orientata tanto la giurisprudenza arbitrale (cfr. le decisioni del Collegio di Napoli n. 7819 del 13/09/2016, n. 11163 del 19/12/2016, n. 10980 e 10978 del 15/12/2016), quanto quella civile. A tal proposito si segnala infatti la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 2262/2018, nella quale si sottolinea come “tale clausola effettivamente non lascia dubbi in ordine alla non rimborsabilità dei costi di commissione [omissis] anche in caso di risoluzione anticipata del contratto” in quanto “viene definita la circostanza che sono costi cosiddetti up front, cioè attinenti alla fase preliminare e/o formativa delle prescrizioni negoziali, e non costi cosiddetti: recurring (che si perfezionano nel corso del tempo)”.

L'intermediario aggiunge che, nel contratto in esame, non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione (cfr. punto 3.1 del SECCI) e, alla luce di quanto argomentato, conclude affermando di non dover corrispondere alcunché in favore del cliente e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo, che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante alla ricorrente, il Collegio ritiene di applicare, con riguardo alla commissione in questione, l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio pro rata temporis è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Va infatti osservato che, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, può evincersi che la clausola contrattuale relativa alle commissioni del finanziatore, secondo i più recenti orientamenti di questo Arbitro (del 2017), fa riferimento tanto ad attività preliminari alla concessione del prestito quanto ad attività successive alla stipulazione del contratto (istruttoria, organizzazione commerciale dell'intermediario, Enasarco, ecc.). Deve perciò riconoscersi a tale voce di costo natura recurring, con conseguente necessità di applicare il suddetto criterio proporzionale lineare per la sua restituzione in caso di anticipata estinzione del finanziamento, e non già il criterio degli interessi che, secondo il Collegio di coordinamento n. 26525/2019, può invocarsi soltanto per il rimborso di voci di costo c.d. up front in assenza di esplicita previsione di criterio di rimborso contrattuale delle stesse.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della cinquantaquattresima rata di ammortamento (su centoventi complessive), deve



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di quest'ultima commissione, pari ad euro 825,00.

In considerazione di quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere dall'intermediario l'importo di euro 825,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 825,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO